

TAR LAZIO
Sezione I Ter
Roma

R.G. n. 7383/2007.

Ad istanza dell'Avv. Emanuela Mazzola (Roma, via G. P. Da Palestrina 63) difensore di **Aldo NARDIELLO**, titolare del ricorso pendente avanti il T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. I Ter, R.G. 7383/2007, proposto contro il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e nei confronti di Calabria Enzo, Porto Leucio, Guerri Roberto, Calvanese Francesco, per l'annullamento, previa sospensiva: della graduatoria finale relativa allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di Dirigente Superiore della Polizia di Stato con decorrenza 01.01.2007 approvata dal Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato, del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella seduta del 31.05.2007; della delibera di approvazione della graduatoria finale, del verbale in cui è trasfusa la delibera, entrambi del 31 maggio 2007; della delibera del 22.05.2007 della Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, nella parte in cui individua, nella attribuzione del punteggio relativo alla 5^a Categoria, elementi che costituiscono illegittima integrazione dei criteri di valutazione approvati con delibera del 28.04.05 valevoli per il triennio 2004-2006; delle successive delibere del 22.05.07, del 23.05.07, del 24.05.07, del 25.05.07, del 29.05.07, del 30.05.2007 - e di eventuali altre di cui non si conoscono gli estremi - adottate dalla Commissione per la progressione in carriera; dei quaderni di scrutinio, predisposti dalla Commissione per la progressione in carriera; della graduatoria di merito relativa agli scrutini per merito comparativo per la promozione a

Dirigente Superiore della Polizia di Stato; delle schede valutative; dei criteri di massima - e della delibera di approvazione dei medesimi presumibilmente del 28.04.2005 - da adottare negli scrutini per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia per il triennio 2004/2006, con riferimento alla Categoria V, laddove è omessa la individuazione di specifiche sottocategorie con assegnazione di specifici punteggi.

Per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere inserito in posizione utile nella graduatoria finale impugnata – previa attribuzione del giusto punteggio - e precisamente entro la posizione n. 18. Il Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato, del Ministero dell'Interno, ha approvato la graduatoria finale relativa allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di Dirigente Superiore della Polizia di Stato, con decorrenza 01.01.2007. Il ricorrente proponeva ricorso al TAR per essere stato collocato alla posizione n. 37 con punteggio 83. Hanno acquisito la superiore qualifica coloro che si sono collocati nelle posizioni da 1 a 18. I provvedimenti impugnati sono illegittimi per violazione degli artt. 61 e 62, ult. c. del D.P.R. 335/1982, dell'art. 4 D.M. 5/2002 e dell'art. 59 del D.L. 334/00. Sono altresì viziati da eccesso di potere per difetto di motivazione nella attribuzione dei punteggi per la V categoria; da contraddittorietà, illogicità delle determinazioni amministrative; da carenza, insufficienza della motivazione; da disparità di trattamento. Sono state violate le regole di trasparenza. V'è ingiustizia manifesta nell'operato della P.A.. Sussiste l'obbligo di individuazione di coefficienti numerici per i singoli titoli oggetto di valutazione, al fine di assi-

curare la obiettività del giudizio (art. 4 D. M. 5/2000). La P.A. non ha individuato, all'interno dei due gruppi generali della V categoria, specifiche sottocategorie con indicazione di analitici e specifici punteggi. Il potere di valutazione esercitato dalla P.A. non è collegato ad elementi numerici certi e preventivamente determinati. Effettuando il computo dei coefficienti parziali (somma dei punteggi per le categorie da 1 a 4) risulta che il Nardiello ha punti 62, punteggio superiore a quello riportato da n. 14 su diciotto dei promossi. La P.A. non ha specificato il percorso logico seguito nelle concrete operazioni di valutazione degli scrutinati e non ha indicato le ragioni dell'effettivo punteggio assegnato. La P.A. ha operato una arbitraria integrazione dei criteri di valutazione in vigore con elementi, resi anch'essi oggetto di valutazione e interferenti sul punteggio finale, non conferenti, estranei all'oggetto della V categoria non approvati dal Consiglio di Amministrazione. Per queste ragioni si è chiesto l'accoglimento del ricorso con l'annullamento - previa sospensiva - dei provvedimenti impugnati. Con successivo atto di motivi aggiunti il ricorrente ha ribadito l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere, contraddittorietà, illogicità della valutazione operata dalla P.A. e delle determinazioni amministrative, disparità di trattamento, illegittimità per violazione dell'art. 59 D.L. 334/00, dell'art. 4 del D.M. 5/00, difetto di motivazione nell'attribuzione dei punteggi per la V categoria, carenza, insufficienza della motivazione, violazione delle regole di trasparenza, ingiustizia manifesta. La P.A. ha operato una arbitraria integrazione dei criteri di valutazione in vigore con elementi, valutati e interferenti sul punteggio finale, estranei alla V categoria, non approvati dal Consiglio di Amministrazione. La commis-

sione per la progressione in carriera ha ritenuto indici di determinazione a cui attenersi per la valutazione discrezionale due elementi non costituenti legittimi criteri di valutazione perché non rientranti in quelli della V categoria: la maggiore anzianità del funzionario nel ruolo dirigenziale e l'aver frequentato il Corso di Alta Formazione presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia. Altresi si è rilevata la contraddittorietà dell'operato della P.A. in quanto il ricorrente ha maturato un'anzianità nella qualifica rivestita di 14 anni ed 8 mesi. L'anzianità non costituisce criterio legittimo, ed ove pure lo costituisse, comunque non è stato applicato in favore del ricorrente. In ottemperanza a quanto statuito con la ordinanza presidenziale del 08.01.2008, N. 37/2008, trasmessa il 26.01.2008, del T.A.R. Lazio Roma Sez. I Ter si procede al fine di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura comparativa, ivi non indicati nominativamente per espressa dispensa disposta con la ordinanza n. 37, con invito a costituirsi nei tempi e secondo le formalità di legge nel predetto giudizio n. 7383/2007.

Roma, 01.03.2008


(Avv. Emma Elea Mazzola)